



Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 settembre 2006

Modificato con deliberazione Del Consiglio Comunale n. 60 del 6 ottobre 2009

Indice:

Articolo 1 - Oggetto e principi generali di riferimento	pag. 1
Articolo 2 - Compiti del Garante	pag. 1
Articolo 3 - Nomina e durata	pag. 2
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune	pag. 3

Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Articolo 1

(Oggetto e principi generali di riferimento)

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che di seguito sarà definito Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 50 bis, 4° comma, dello Statuto.

Articolo 2

(Compiti del Garante)

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 50 bis, comma 2, dello Statuto anche mediante:
 - a) La promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persona comunque private della libertà personale;
 - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all'articolo 50 bis, comma 3, dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante visite ai luoghi ove essi si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, anche stipulando a tal fine convenzioni specifiche.
3. Il Garante promuove, inoltre:
 - a) L'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Pisa, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze

del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

- b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva
- 4. I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dal Sindaco.
- 5. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, una somma mensile omnicomprensiva pari a Euro 576,00.

Articolo 3

(Nomina e durata)

- 1. Alla carica di Garante è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni
- 2. Il Garante è nominato con provvedimento del Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
- 3. Non sono eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale
- 4. L'Ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
- 5. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Circoscrizione del Comune di Pisa.
- 6. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

7. Il Sindaco pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
8. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente 1° comma possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato curriculum
9. Il Garante rimane in carica per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco e può essere rieletto per una sola volta.

Articolo 4

(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque una volta all'anno.